

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 02669/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01972/2026 REG. PROV. CAU. del 30/03/2026

Parte Ricorrente: Giuliani Angelo

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi di Napoli Federico II, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il motivo lamenta l'illegittimità del nuovo sistema di accesso al numero programmato, definendolo strutturalmente distorsivo e contrario ai principi meritocratici. Nello specifico, la parte ricorrente censura il fatto che l'attuale meccanismo obblighi gli studenti a un'immatricolazione immediata e irreversibile, pena l'esclusione definitiva; ciò impedisce di beneficiare dei successivi scorrimenti di graduatoria, lasciando paradossalmente inutilizzati dei posti che si rendono disponibili in un secondo momento.

Il ricorrente osserva inoltre come tale sistema violi il principio della par condicio, poiché permette a candidati con punteggi inferiori di occupare sedi più ambite, mentre chi ha ottenuto voti più alti resta "bloccato" in sedi meno gradite. Infine, si eccepisce che questa modalità trasformi la selezione pubblica in una sorta di "cabala" irragionevole, calpestando il diritto dei più capaci di scegliere la sede in base al merito e creando un'inefficiente gestione delle risorse formative pubbliche.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il motivo denuncia la palese violazione della par condicio e del principio di affidamento a causa dei mutamenti delle regole avvenuti a concorso già iniziato. Nello specifico, la parte ricorrente censura la gestione della cosiddetta "doppia chance": il Ministero avrebbe permesso, con una sanatoria postuma, di recuperare il punteggio della prima sessione a chi aveva scelto di ripetere la prova, favorendo chi non aveva rispettato le regole originarie. Il ricorrente, avendo confidato nelle istruzioni iniziali, non ha ripetuto il test per non rischiare di perdere il voto già acquisito, venendo così privato della possibilità di migliorare il proprio punteggio e ottenere una sede più ambita. Inoltre, il ricorrente osserva come l'introduzione improvvisa di un sistema di "bonus di fascia" abbia stravolto il criterio del merito reale. Si eccepisce infatti che tale meccanismo permetta a candidati con punteggi complessivi inferiori, ma con un buon voto in una singola materia, di scavalcare in graduatoria chi, come il ricorrente, possiede un "voto netto" molto elevato. Infine, si deduce che il Ministero abbia agito in eccesso di potere, ridisegnando un concorso del tutto diverso da quello previsto dalla legge delega e trasformando la selezione in un sistema imprevedibile e aleatorio, lesivo del diritto allo studio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il terzo motivo si scaglia contro l'irragionevolezza del sistema di calcolo dei bonus, evidenziando come il ricorrente sia stato vittima di una vera e propria "sanzione" numerica. Nello specifico, si lamenta che il Ministero abbia decurtato ben 100 punti al candidato per il solo fatto di aver rifiutato, al primo appello, un voto di Biologia già superiore al 18 nel tentativo di migliorarsi. Il ricorrente osserva il paradosso logico di questa regola: chi ha ottenuto la sufficienza subito (dimostrando merito e velocità) si ritrova con 100 punti in meno rispetto a chi è arrivato alla sufficienza solo al secondo tentativo. Si eccepisce quindi che il sistema non valuti più la preparazione effettiva, ma penalizzi arbitrariamente una legittima scelta dello studente, declassandolo dalla "fascia E" alla "fascia F". In conclusione, il motivo deduce che tale meccanismo sia totalmente privo di finalità meritocratica, trasformando una prova di selezione pubblica in una punizione formale che calpesta i principi di logicità e parità di trattamento tra i concorrenti.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il quarto motivo lamenta la violazione degli obblighi di programmazione e del diritto allo studio a causa della mancata saturazione dei posti disponibili. La parte ricorrente censura la scelta del Ministero di non assegnare tramite scorrimento i posti rimasti vacanti, prevedendo invece di destinarli a procedure diverse (come i cambi sede per

gravi motivi o iscrizioni ad anni successivi) solo a partire da febbraio 2026. Questo meccanismo, secondo il ricorrente, sottrae illegittimamente risorse formative alla graduatoria di merito attuale.

Nello specifico, il ricorrente osserva un'evidente incongruenza numerica: a fronte dei 16.860 posti previsti dal decreto di programmazione, ne risultano assegnati solo 16.801, con un ammanco di 59 posti mai messi a bando, a cui si aggiungono altri 7 posti non riassegnati e ben 326 posti destinati ai candidati extracomunitari rimasti inutilizzati. Si eccepisce che tale gestione contrasti con i principi costituzionali (artt. 33 e 34 Cost.), i quali impongono alla Pubblica Amministrazione di garantire la piena copertura delle potenzialità ricettive delle Università per soddisfare la domanda di formazione.

Infine, il motivo deduce che, esistendo posti vacanti proprio in sedi ambite dal ricorrente (come la Federico II di Napoli), l'Amministrazione abbia l'obbligo giuridico di procedere all'assegnazione di tali posti ai candidati idonei, evitando che preziose risorse pubbliche vadano sprecate a causa di un'istruttoria carente e irragionevole.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Si contesta la grave violazione del principio di segretezza e dell'anonimato della prova, elementi cardine di ogni concorso pubblico. La parte ricorrente osserva che, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi dieci anni, il Ministero ha introdotto

nuove linee guida che hanno eliminato le garanzie minime di riservatezza: in particolare, è stata soppressa la fase in cui il candidato apponeva le etichette con il codice segreto in postazioni separate e lontano dalla Commissione. Nello specifico, il ricorrente censura il fatto che gli studenti siano stati obbligati a firmare schede anagrafiche già precompilate e ad apporvi il codice identificativo direttamente davanti ai commissari. In questo modo, la Commissione ha potuto associare immediatamente il nome del candidato al suo "codice segreto" prima ancora dell'inizio della correzione. Si eccepisce inoltre che tale violazione sia ancora più grave in questo concorso, poiché parte della valutazione (le risposte a completamento) è affidata a una correzione manuale da parte dei commissari d'ateneo, i quali si trovano a maneggiare compiti potenzialmente già riconducibili a specifici candidati. Infine, il motivo deduce che la semplice "potenzialità" di un riconoscimento tra candidato e codice renda la procedura illegittima, esponendola al rischio di manipolazioni o favoritismi. Viene richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato per ribadire che l'anonimato deve essere assoluto e oggettivo, e che il sistema adottato quest'anno ha trasformato una procedura di garanzia in un metodo totalmente arbitrario, privando la selezione della necessaria trasparenza e parità di trattamento.

VI. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Il sesto motivo denuncia la violazione della riserva di legge e l'eccesso di potere del Ministero, che avrebbe modificato le regole del concorso in modo radicale e autonomo, scavalcando le precise indicazioni fornite dal Parlamento nella Legge Delega n. 26/2025. La parte ricorrente osserva che il potere del Ministro non è assoluto, ma deve muoversi entro i limiti fissati dal Legislatore; in questo caso, la delega prevedeva che

eventuali correttivi potessero essere adottati solo tramite decreti legislativi e non con semplici decreti ministeriali (D.M.) "postumi". Nello specifico, il ricorrente censura il fatto che il Ministero abbia tradito il principio degli "standard uniformi" di valutazione. Mentre la legge imponeva prove uguali per tutti a livello nazionale, il nuovo sistema ha delegato ai singoli Atenei le modalità di recupero delle insufficienze (alcuni con test, altri con orali), creando una disparità di trattamento inaccettabile. Si eccepisce inoltre l'illegittimità del mutamento della *lex specialis* a concorso già iniziato: modificare i criteri di ammissione quando i nomi e i risultati dei candidati sono già noti viola i principi di trasparenza e *par condicio*. Infine, il motivo deduce che se il ricorrente avesse conosciuto fin dall'inizio queste nuove regole (come la possibilità di entrare in graduatoria con delle insufficienze), avrebbe potuto pianificare lo studio in modo diverso. Pertanto, il Ministero non si è limitato a eseguire la legge, ma ha ridisegnato illegittimamente l'intera selezione, trasformando un concorso nazionale in una procedura frammentata e priva di basi legali certe.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Il settimo motivo denuncia la violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, evidenziando come il Ministero abbia cambiato le "regole del gioco" a partita ormai conclusa. La parte ricorrente osserva che l'introduzione del D.M. del 22 dicembre ha efficacia retroattiva, poiché interviene su prove già espletate e su comportamenti già tenuti dai candidati. Si eccepisce che, se gli studenti avessero saputo fin dall'inizio che sarebbe bastata una sola sufficienza per entrare in graduatoria, avrebbero potuto concentrare i propri sforzi su una sola materia invece di disperdere le energie su tre, subendo così una lesione della propria strategia concorsuale. Nello specifico, il ricorrente censura la trasformazione del concorso da "nazionale e

uniforme" a "locale ed eterogeneo". Consentendo il recupero delle insufficienze presso i singoli Atenei con modalità diverse (test, orali o altro), il Ministero ha frammentato la selezione, distruggendo l'oggettività della graduatoria unica nazionale prevista dal Legislatore. Si lamenta, inoltre, la violazione dell'autonomia universitaria, poiché lo Stato è intervenuto ex post sui bandi già perfezionati dalle singole Università, svuotando di significato la loro programmazione originaria. Infine, il motivo deduce che le giustificazioni addotte dal Ministero (come la necessità di coprire i posti vacanti) non sono idonee a sanare l'illegittimità formale della procedura. Secondo il ricorrente, per modificare elementi così essenziali del bando, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno riaprire i termini di iscrizione. In definitiva, si osserva che tale intervento ha travolto i valori di civiltà giuridica e sicurezza del diritto, creando un sistema irragionevole dove i risultati finali dipendono da regole modificate quando l'amministrazione conosceva già gli esiti dei candidati.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01972/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01972/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02669/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>